

## **Allegato parte integrante**

Interventi di sostegno economico di cui all'art. 35, c. 2, della L.P. 13/07 -  
Valutazione della condizione economica

**Allegato 2**

INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 35, COMMA 2,  
DELLA L.P. N. 13 DEL 2007

### VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

Il nucleo di riferimento è quello risultante, al momento di presentazione della domanda, dalla certificazione anagrafica di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

A tale disciplina si deroga nel caso che componenti del nucleo familiare cessino di fatto la coabitazione in quanto irreperibili ovvero denunciati, istruiti, sottoposti a giudizio o condannati per reati nei confronti degli altri componenti il nucleo medesimo (art. 4, comma 3, dell'allegato 1).

Per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente l'intervento di sostegno economico si applica quanto previsto per il calcolo dell'ICEF in vigore al momento della presentazione della domanda, tenuto conto di quanto di seguito specificato.

#### **1. Anno di riferimento dei redditi e data di riferimento del patrimonio**

Si considerano, salvo quanto previsto al paragrafo 3:

- a) per le domande presentate nel primo semestre dell'anno i redditi relativi al secondo anno precedente;
- b) per le domande presentate nel secondo semestre i redditi relativi all'anno precedente;
- c) il patrimonio mobiliare e immobiliare esistente all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda.

#### **2. Calcolo della condizione economica**

Al fine di accertare l'effettiva necessità di usufruire dell'intervento, la condizione economica del nucleo familiare è valutata secondo quanto previsto dall'allegato approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1122 del 15.05.2009, con le seguenti specificazioni rispetto alle previsioni dell'articolato medesimo:

- a) in attuazione della facoltà di cui all'articolo 11, comma 3, si considerano, se indicate nella dichiarazione ICEF, anche le fonti di entrata di cui all'articolo 11, comma 2;
- b) nel calcolo del reddito disponibile non si detraggono né il canone di locazione né la quota interessi per il mutuo ipotecario sull'immobile costituente prima abitazione di cui art. 13, comma 1, lettere h) e i);

- c) non vengono applicate le detrazioni previste per nuclei con un solo genitore, con entrambi i genitori lavoratori e con almeno tre figli previste dall'art. 13 comma 5, lettere b), c) e d);
- d) non si considerano le somme percepite a titolo di borsa di studio per interventi di formazione inseriti in piani anticrisi economica;
- e) dal patrimonio da valutare si esclude l'abitazione principale del nucleo familiare e le relative pertinenze fino ad un valore ai fini ICI di 150.000 €
- f) l'eventuale eccedenza, assieme al rimanente patrimonio immobiliare e mobiliare oltre le franchigie di non dichiarabilità di cui all'art. 15, comma 3, e all'art. 16, comma 4, è convertita in reddito equivalente mediante l'applicazione di una percentuale del 20% fino a € 10.000 e del 100% per importi eccedenti tale soglia;
- g) non si applica la deroga sulla valutazione della nuda proprietà di valore maggiore prevista dall'art 16, comma 3;
- h) il reddito ed il patrimonio di tutti i componenti del nucleo familiare è pesato al 100%.

### **3. Rideterminazione dei redditi indicati nelle dichiarazioni ICEF a seguito del verificarsi di cambiamenti significativi**

Si considerano cambiamenti significativi per le finalità di questo allegato le seguenti fattispecie verificatesi nel periodo intercorrente tra il giorno 1 gennaio dell'anno di riferimento dei redditi e la data di presentazione della domanda:

- a) perdita, cessazione o sospensione dell'attività lavorativa per causa non dipendente dalla volontà del richiedente e, se lavoratore dipendente, riduzione in misura superiore al 30% dell'orario di lavoro per causa non dipendente dalla volontà del richiedente. Nel caso di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per concessione della cassa integrazione, messa in mobilità o per altra causa dipendente dalla stagionalità dell'attività produttiva, questa condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
- b) inizio di nuova attività lavorativa.

Al verificarsi dei cambiamenti significativi *sub a)* e *sub b)* i redditi indicati nelle dichiarazioni ICEF collegate alla domanda sono rettificati nel seguente modo:

1. vengono esclusi dal computo i redditi che si riferiscono alla tipologia di attività lavorativa persa, cessata, sospesa o ridotta e sostituiti dal prodotto per dodici della media aritmetica delle mensilità, al netto delle imposte, percepite nei due mesi antecedenti la presentazione della domanda;
2. vengono considerati i redditi derivanti da attività subordinata o autonoma esercitata dai componenti il nucleo familiare del richiedente le cui dichiarazioni ICEF sono prive di redditi di tale natura. Qualora siano prodotti redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o a programma, si assume come reddito annuo del soggetto il prodotto per dodici della media aritmetica delle mensilità, al netto delle imposte, percepite nei due mesi antecedenti la presentazione della domanda. Per i redditi derivanti dall'esercizio di attività autonoma (impresa o professione) il reddito annuo

assunto per il calcolo della condizione economica è pari al reddito minimo di € 5.000;

3. vengono escluse le imposte indicate nella dichiarazione ICEF del componente che ha perso, cessato, sospeso o ridotto l'attività lavorativa.

#### 4. Calcolo dell'integrazione mensile

Per determinare l'integrazione mensile è necessario calcolare l'ICEF attualizzato previa determinazione del reddito attualizzato. I passaggi riportati nel seguente articolo fanno riferimento alle formule previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1325 di data 5 giugno 2009.

**LRE** = limite del reddito di garanzia equivalente annuale, ovvero il reddito al di sotto del quale un nucleo composto da una sola persona fruisce dell'intervento di sostegno economico. E' un parametro fissato dalla Giunta Provinciale.

**VF** = valore della scala d'equivalenza prevista dall'ICEF in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

**VF<sub>i</sub>** = valore della scala d'equivalenza prevista dall'ICEF in base al numero dei componenti del nucleo familiare escludendo i soggetti maggiorenni che al momento della domanda non risiedono da almeno tre anni consecutivi in un comune della provincia di Trento.

**LR** = limite del reddito di garanzia annuale rapportato al numero di componenti del nucleo familiare ai fini ICEF. E' dato dalla formula:

$$LR = LRE * VF_i$$

**RIF** = reddito di riferimento, ovvero il fattore di normalizzazione del reddito e del patrimonio per la determinazione dell'ICEF.

**RF<sub>a</sub>** = reddito familiare disponibile annuale attualizzato applicando per ogni componente i correttivi previsti dal paragrafo 3. Nel caso in cui non si siano verificati gli eventi previsti dal paragrafo 3, RF<sub>a</sub> coincide con RF, ovvero con il reddito familiare disponibile ICEF.

**RES<sub>a</sub>** = valore ai fini ICI dell'abitazione principale del nucleo familiare e delle relative pertinenze all'ultimo giorno del mese precedente la presentazione della domanda

**PI<sub>a</sub>** = valore ai fini ICI del patrimonio immobiliare oltre l'abitazione di residenza all'ultimo giorno del mese precedente la presentazione della domanda

**PM<sub>a</sub>** = patrimonio mobiliare familiare oltre la franchigia di non dichiarabilità all'ultimo giorno del mese precedente la presentazione della domanda.

**P<sub>a</sub>** = patrimonio familiare complessivo oltre le franchigie del nucleo attualizzato. In formula:

$$P_a = \text{Max}(0 ; RES_a - 150.000) + PI_a + PM_a$$

**PF<sub>a</sub>** = patrimonio familiare convertito in reddito equivalente attualizzato. Si calcola nel seguente modo:

$$PF_a = \text{Max}(0; P_a - 8.000)$$

**VRF<sub>a</sub>** = valutazione del reddito familiare disponibile normalizzata. In formula:

$$VRF_a = \text{Min}(1; RF_a / (RIF * VF))$$

**VPF<sub>a</sub>** = valutazione del patrimonio familiare convertito in reddito equivalente normalizzato. In formula:

$$VPF_a = \text{Min}(1; PF_a / (RIF * VF))$$

**ICEF<sub>a</sub>** = ICEF attualizzato. E' dato dalla seguente formula:

$$ICEF_a = VRF_a + VPF_a - VRF_a * VPF_a$$

**I** = integrazione mensile al reddito. E' data dalla seguente formula:

$$I = \text{Max}(0; LR - ICEF_a * RIF * VF_i) / 12$$

Il richiedente è idoneo all'integrazione se la trasformazione in reddito dell'ICEF attualizzata ( $ICEF_a * RIF * VF_i$ ) è inferiore al limite del reddito di garanzia rapportato al numero di componenti del nucleo familiare ai fini ICEF LR..

#### VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA AI FINI DEL RINNOVO DELL'INTERVENTO

Per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente il rinnovo dell'intervento di sostegno economico si applica quanto previsto per il calcolo dell'ICEF in vigore al momento della presentazione della domanda, tenuto conto di quanto sopra specificato. Nelle entrate del nucleo familiare non è comunque conteggiato quanto percepito in relazione al beneficio economico in oggetto nei precedenti periodi di sua erogazione.